



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2012/2013**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32**  
**DEL 09 APRILE 2013**

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

**1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

**1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare**

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 09 aprile 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

**APPELLI**

**Procedimento 164/A**

A.C.R.D. CITTA' DI NASO avverso sanzione della perdita della gara per 0-3 squalifica fino al 13/10/2013 calciatore Gorgone Giovanni, squalifica per tre gare calciatori Bontempo Francesco, Manera Antonino e Minciullo Giuseppe - Campionato 3<sup>a</sup> Cat. Gara Pro Tonnarella/Città di Naso del 10/03/2013 C.U. n. 57 del 14/03/2013 Delegazione Prov.le di Agrigento.

Con tempestivo e rituale ricorso la A.C.R.D. Città di Naso, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe.

In buona sintesi la reclamante chiede la ripetizione della gara sostenendo che quanto riportato dall'arbitro non corrisponde a verità e che l'arbitro poteva ben portare a termine la gara anziché sospenderla senza peraltro consultare i capitani.

Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di comparizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 n.1 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e gli eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti di tesserati nel corso di svolgimento di una gara ed a mente del

successivo n.2 comma 2.1 fanno piena prova in ordine al comportamento dei sostenitori delle squadre.

Dalla lettura di detto rapporto e relativo supplemento si rileva che al 42' del 2° t. il calciatore del Città di Naso Gorgone Giovanni dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni si scagliava con fare minaccioso nei confronti dell'arbitro cercando di colpirlo con uno schiaffo non riuscendo nell'intento per la prontezza di riflessi del direttore di gara che, comunque, veniva colpito di striscio. Lo stesso calciatore cercava di reiterare l'aggressione, non riuscendovi, per il fattivo intervento dei tesserati della società ospitante che lo trattenevano a stento.

Nel contempo il sig. Scarpuzza Giuseppe, già allontanato dal campo al 18' del 1° t., ed il sig. D'Ambrosio Vincenzo, già espulso al 33' del 2° t., entravano nel terreno di gioco e minacciavano l'arbitro. E' in tale contesto che i calciatori Bontempo Francesco, Manera Antonio e Minciullo Giuseppe con fare aggressivo tentavano di avvicinarsi all'arbitro non riuscendo nel loro intento ancora una volta per il fattivo comportamento dei tesserati della società ospitante, i quali riuscivano a trattenerli, ragion per cui gli stessi assumevano un comportamento offensivo profferendo insulti all'indirizzo del direttore di gara.

E' a questo punto che l'arbitro constatava che l'espulsione dei predetti Bontempo, Manera e Minciullo avrebbe determinato, in ragione delle precedenti espulsioni, che il Città di Naso sarebbe rimasto con un numero di calciatori al disotto di quello minimo per proseguire la gara, per cui ne decretava la sospensione definitiva.

Solo dopo avere determinato la fine della gara l'arbitro notava che circa una ventina di sostenitori riferibili al Città di Naso sostavano con fare minaccioso dinanzi allo spiazzo antistante gli spogliatoi per cui era costretto, su espressa indicazione dei dirigenti della società ospitante, a rimanere nei pressi della panchina della predetta società protetto da alcuni loro tesserati e solo dopo una ventina di minuti riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio.

Da quanto sopra il proposto reclamo appare infondato dovendosi addebitare la sospensione anticipata della gara ad esclusivo fatto e colpa dei tesserati della reclamante. Così come lo stesso appare infondato in relazione alle squalifiche inflitte che sono congrue tenuto conto di quanto addebitato a ciascun calciatore, ad eccezione del calciatore Gorgone Giovanni la cui squalifica va rideterminata in termini più equi in relazione a quanto dallo stesso posto in essere.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello ridetermina fino al 15 settembre 2013 la squalifica a carico del calciatore Gorgone Giovanni, confermandosi nel resto gli impugnati provvedimenti.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 167/A**

A.S.D. SPORTING VIAGRANDE (CT) avverso il rigetto del reclamo proposto contro l'omologazione della gara Pistunina/Sporting Viagrande del 03/03/2013 - Campionato Promozione Girone "C" - C.U. n.415 del 21.3.2013

Con tempestivo e rituale reclamo l'A.S.D. Sporting Viagrande, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in oggetto chiedendo in via principale assegnazione della gara perduta alla società Pistunina o, in subordine, la ripetizione della stessa, lamentando una alterazione del potenziale atletico a seguito dell'aggressione subita al termine del primo tempo dal proprio calciatore e capitano, che era costretto a ricorrere alle cure mediche e, conseguentemente, era stato sostituito.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che l'eventuale alterazione del potenziale atletico di una società non è motivo di assegnazione di gara vinta.

L'art. 17 comma 1 C.G.S. infatti recita che è esclusa l'applicazione della suddetta sanzione, qualora si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società.

Nella specie il calciatore in questione risulta essere stato colpito da più calciatori avversari che sono stati individuati e, quindi, sanzionati dal Giudice sportivo.

Peraltro la gara, come risulta dal referto, è proseguita regolarmente alla presenza della forza pubblica.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 130,00) non versata.

### **Procedimento n. 174/A**

NUCCIO ANTONINO (Albatros Lercara) Appello personale avverso squalifica per 9 gare - Gara 1^ categoria Albatros Lercara/Accademia Empedoclina del 24/03/2013 - C.U. N° 424 LND del 28/03/2013.

Il calciatore sig. Antonino Nuccio propone appello avverso la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo di non avere compiuto alcuna irregolarità, né nei confronti dei calciatori avversari, né nei confronti del direttore di gara.

All'udienza dibattimentale il calciatore ha insistito nei motivi di appello.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.

In tale rapporto è dato leggere dei gravi comportamenti assunti dal calciatore sig. Antonino Nuccio il quale colpiva violentemente con un pugno un avversario e, dopo l'espulsione, adottava un comportamento ingiurioso e irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Nessun dubbio emerge quindi in ordine allo svolgersi dei fatti addebitati ed alla conseguente responsabilità degli stessi, attribuibile al calciatore appellante.

E' tuttavia possibile procedere ad una lieve riduzione della sanzione, ponendo in relazione i fatti stessi al disposto di cui all'art. 18 n° 4 lettere a) e c) del C.G.S.

P.Q.M.

Dispone contenersi in sei gare la sanzione a carico del calciatore sig. Antonino Nuccio, disponendo restituirsi la tassa reclamo versata (€ 65,00).

### **Procedimento n. 175/A**

A.S.D. CASTELTERMINI (AG) avverso inibizione al Presidente sig. Sanvito Salvatore fino al 30/09/2013 e all'allenatore sig. Miccichè Mauro fino al 30/11/2013 - Gara 1^ categoria gir. H) Racalmuto/Casteltermini del 17/03/2013 - C.U. N° 415 del 21/03/2013.

La società A.S.D. Casteltermini, in persona del Vice Presidente delegato alla firma, propone appello avverso i provvedimenti disciplinari sopra indicati.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l'appello è stato proposto fuori termini, trattandosi di abbreviazione stabilita nel C.U. N° 116/A della F.I.G.C., pubblicato il 17 gennaio 2013 e ripetutamente riportato sui comunicati ufficiali di questo Comitato Regionale.

I provvedimenti impugnati sono stati pubblicati nel comunicato ufficiale n°415 del 21/03/2013, mentre la società ha proposto appello solo con nota del 27/03/2013 inviata con raccomandata a.r., del 28/03/2013.

Ai sensi della citata disposizione l'appello sarebbe dovuto pervenire o avrebbe dovuto essere depositato entro le ore 12,00 del 23/03/2013.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

### **Procedimento 176/A**

A.S. BELVEDERE C.G. (SR) Avverso la decisione di ripetizione della gara disposta dal Giudice Territoriale relativa alla gara Netina Calcio/Belvedere del 2 marzo 2013 - Campionato 1° Cat. Girone "G" - C.U. 415 del 21 marzo 2013

Con tempestivo e rituale reclamo l'A.S. Belvedere C.G. impugna la decisione in epigrafe chiedendo che venga ristabilito il risultato conseguito in campo stante che non vi sarebbe alcuna discrasia nelle distinte di gara in quanto è pacifico che il calciatore n.18 altro non era che il calciatore n.17.

Resiste la Netina Calcio chiedendo il rigetto del reclamo.

La Commissione Disciplinare rileva che dall'esame degli atti la distinta consegnata all'arbitro e poi allegata al referto risulta corretta indicandosi con il n.18 il calciatore n.17, quella in possesso della reclamante e prodotta in atti risulta anch'essa corretta ma con una freccia che indica che il calciatore n.17 deve intendersi portante il n.18. Infine la copia consegnata alla consorella non risulta avere alcuna correzione e non risulta alcun calciatore recante la maglia n.18.

Già questo dimostra l'assoluta difformità dei tre documenti.

Ciò posto occorre rilevare che a mente del comma 3 dell'art.61 delle N.O.I.F. "*Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società*"

Né dagli atti né dal reclamo risulta che la reclamante abbia compiuto tale adempimento con la conseguenza che il reclamo non può trovare accoglimento dovendosi, pertanto, confermare la statuizione del Giudice Territoriale.

Infine si rileva che la chiesta audizione del dirigente accompagnatore della gara in questione risulta inammissibile in quanto i procedimenti di seconda istanza si basano solo sugli atti ufficiali di gara e non sono ammesse prove testimoniali.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 177/A**

A.S.D. Spadaforese (ME) avverso squalifica allenatore Miceli Salvatore sino al 31/10/2013 – gara Coppa Italia Promozione A.S.D. Spadaforese/Gymnica Scordia del 23/03/2013 – C.U. 424 del 27/03/2013

La società A.S.D. Spadaforese ha inoltrato appello avverso la sanzione determinata a carico del proprio allenatore indicato in epigrafe, ritenendo la sanzione eccessiva in relazione all'episodio contestato.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che la gara in argomento rientra tra quelle per le quali è prevista l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva (C.U. 34 del 23/08/2012) e che, conseguentemente, il ricorso doveva pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale "entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale..." (pag.1 del citato Comunicato).

Evidenziato che il Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento impugnato dalla ricorrente è stato pubblicato il 27 marzo 2013 e che il reclamo è stato inviato con raccomandata del 04/04/2013 ed è pervenuto presso la sede del Comitato Regionale il giorno 08/04/2013 (protocollo 6528), ne consegue la inammissibilità del reclamo stesso per decorrenza dei termini.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello inoltrato dalla società A.S.D. Spadaforese per decorrenza dei termini.

Dispone l'addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento del Sostituto Procuratore federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 09 aprile 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

## DEFERIMENTI

### **Procedimento n. 81/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S.D. REAL GELA

Sig. SPADARO SALVATORE (Presidente)

La Procura Federale, con nota 801/pf11-12/GS/reg del 07 gennaio 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il sig. Salvatore Spadaro della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli art. 38 comma 1 delle N.O.I.F.; la Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al predetto Presidente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi uno a carico del sig. Salvatore Spadaro e della sanzione dell'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione della gara di campionato provinciale Allievi Regionali Olimpia Scicli/Real Gela del 27/11/11 utilizzava quale tecnico un soggetto non tesserato, indicato fittiziamente in distinta quale collaboratore, ma in realtà iscritto nei ruoli del Settore Tecnico. Per la qualcosa si evince consequenziale la responsabilità del sig. Salvatore Spadaro, quale Presidente della società, per avere permesso la suddetta violazione.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

al Sig. Salvatore Spadaro, Presidente della A.S.D. Real Gela, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 100,00 (cento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n.82/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI

G.S.D. ENNA CALCIO

Sig. CANNAROZZO GIUSEPPE (Presidente all'epoca dei fatti)

Sig. SIRACUSA GIANFILIPPO IVANO (Vice Presidente all'epoca dei fatti)

La Procura Federale con nota del 21 febbraio 2013 n.5066/260pf 12-13/GR/mg ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

1) il sig.ri Cannarozzo Giuseppe per rispondere della violazione ex art. 1 comma 1, C.G.S., per avere sottoscritto con la data 30.08.2012 la richiesta di tesseramento per i tre calciatori Cicirello Nunzio, Manduca Giovanni e Massaro Nicola, quando, di contro, sempre con la data del 30.08.2012 aveva già sottoscritto la richiesta di tesseramento per i soli calciatori Cicirello Nunzio e Manduca Giovanni poi inviata al C.R. Sicilia - Ufficio Tesseramento con raccomandata n.14483337755-5 del 03.09.2012, al fine di dimostrare, dinanzi alla C.D.T. Sicilia, la tempestività del tesseramento del calciatore Massaro Nicola ed all'evidente scopo di evitare che la società G.S.D. Enna Calcio da lui rappresentata, la legittima sanzione disciplinare inflitta dal G.S.T. con C.U. 106/12, pur essendo a conoscenza, in epoca antecedente alla proposizione del reclamo, che il tesseramento del calciatore Massaro Nicola ( che aveva partecipato in posizione irregolare alla gara del 9/9/2012 Enna / Giarre) si era perfezionato soltanto in data 17.09.2012;

2) il sig. Siracusa Gianfilippo Ivano per rispondere della violazione ex art. 1 comma 1 C.G.S. per avere prodotto dinanzi alla C.D.T. Sicilia, allegata al reclamo da lui sottoscritto, documentazione del 30.08.2012 palesemente difforme a quella ufficiale in possesso dello stesso Comitato Regionale - Ufficio Tesseramento già trasmessa dalla Soc. G.S.D. Enna Calcio con racc.ta 14483337755-5 del 03.09.2012 e contenente la richiesta di tesseramento dei soli calciatori Cicirello Nunzio e Manduca Giovanni, al fine di dimostrare la tempestività del tesseramento del calciatore Massaro Nicola ed all'evidente scopo di evitare alla società G.S.D. Enna Calcio da lui rappresentata in tale veste la legittima sanzione disciplinare già inflitta dal G.S.T. con il C.U. 106/12, pur essendo a conoscenza, in epoca antecedente alla proposizione del reclamo, che il tesseramento del calciatore Massaro Nicola ( che aveva partecipato in posizione irregolare alla gara del 9.9.2012 Enna/Giarre) si era perfezionato soltanto in data 17.9.2012;

3) la Società G.S.D. Enna Calcio per rispondere della violazione ex art.4 comma 1 del C.G.S. quale diretta conseguenza delle violazioni contestate ed ascritte ai propri legali rappresentanti.

Convocate debitamente le parti per l'udienza dibattimentale, queste non sono comparse.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione di nove mesi di inibizione a carico dei sig.ri Cannarozzo Giuseppe e Siracusa Gianfilippo Ivano e l'ammenda di € 1.500,00 a carico della società G.S.D. Enna Calcio a titolo di responsabilità diretta.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva che quanto contestato ai sig.ri Cannarozzo Giuseppe e Siracusa Gianfillippo Ivano, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del G.S.D. Enna Calcio, risulta ampiamente

provato dai documenti in atti con la conseguenza che gli stessi devono rispondere delle violazioni loro ascritte ed ai quali vanno applicate le sanzioni come da dispositivo. Alla responsabilità dei predetti soggetti consegue la responsabilità diretta della società che va condannata alla sanzione di cui in dispositivo

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

la sanzione di nove (9) mesi di inibizione ciascuno ai sig.ri Cannarozzo Giuseppe e Siracusa Gianfilippo;

l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Società G.S.D. Enna Calcio.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 09 aprile 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

## DEFERIMENTI

### **Procedimento n°83 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.P.D. Atletico Pedara

Sig.Trovato Beniamino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/02/2013 prot. 11.944 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 (ottanta/00) a carico della società A.P.D. Atletico Pedara (€ 40,00 x n.2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Trovato Beniamino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cantarella Angelo e Carbonaro Biagio, tesserati per la società A.P.D. Atletico Pedara all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°84 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Acate Calcio

Sig.D'Aparo Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/02/2013 prot. 11.945 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 (ottanta/00) a carico della società A.S.D. Acate Calcio (€ 40,00 x n.2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. D'Aparo Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ciccarelli Federico e Di Nicola Biagio, tesserati per la società A.S.D. Acate Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°85 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Belvedere Città Giardino

Sig.Glietti Corrado (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.



Campionato di 1<sup>a</sup> categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/02/2013 prot. 11.946 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 (ottanta/00) a carico della società A.S.D. Belvedere Città Giardino (€ 40,00 x n.2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Glietti Corrado;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arcuri Giovanni e Manzella Damiano, tesserati per la società' A.S.D. Belvedere Città Giardino all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°86 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Casteltermini

Sig.Sanvito Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1<sup>a</sup> categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/02/2013 prot. 11.947 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso certificati medici dei calciatori deferiti chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevata la regolarità della documentazione prodotta,

P.Q.M.

Dispone non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Casteltermini, del Sig. Sanvito Salvatore, dei calciatori Ancona Piero, Burgio Luca, Calderone Vincenzo, Castiglione Salvatore, Compilato Rito, Di Franco Giovanni, Di Lorenzo Salvatore, Fasone Luca, Guida Bernardino, Modica Lorenzo, Palumbo Calogero, Pola Pietro, Provenzano Luigi, Pullara Giuseppe, Savarino Dario, Severino Antonino, Tirrito Franco, Zaccone Calogero, tesserati per la società A.S.D. Casteltermini all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°87 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Ciclope Bronte

Sig.Pafumi Massimo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/02/2013 prot. 11.948 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 920,00 (novecentoventi/00) a carico della società A.S.D. Ciclope Bronte (€ 40,00 x n.23 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Pafumi Massimo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Antonuzzo Nunzio, Arcodia Burriolo Salvatore, Bruno Vincenzo, Capace Daniele, Carroccio Carmelo, Ciraldo Stefano, Conti Tiziano, Fornito Luigi, Calvagno Fabio, Gangi Ludovico, Genna Antonio, Improsciano Vito, Incognito Luigi, Lembo Antonio, Longhitano Dario, Paterniti Daniele, Petronaci Biagio,

Prestianni Marco, Saccullo Russello Federico, Saporito Salvatore, Schilirò Alfredo, Straci Alfio, Zerbo Giuseppe, tesserati per la società' A.S.D. Ciclope Bronte all'epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°88 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla

Sig.Fisichella Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/02/2013 prot. 11.949 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 720,00 (settecentoventi/00) a carico della società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla (€ 40,00 x n.18 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Fisichella Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arena Luca, Asero Pietro, Bonfiglio Tanino, Ciadamidaro Giovanni, Coco Antonino, Di Blasi Giovanni, Grimaldi Salvatore, Leocata Salvatore, Malvuccio Giuseppe, Mammano Claudio, Mazzeo Gianluca, Merito Jhonni Alexander, Palermo Pietro, Pappalardo Luciano, Petronio Giuseppe, Spadaro Daniele, Tomasello Francesco, Tomasello Giuseppe, tesserati per la società' A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento n°89 /B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Finale

Sig.Di Chiara Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/02/2013 prot. 11.950 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Finale (€ 40,00 x n.5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Chiara Vincenzo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Fertitta Maurizio, Longo Giuliano, Sala Giuseppe, Spataro Mirko, Spataro Pietro, tesserati per la società' A.S.D. Finale all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 09/04/2013**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**